

LA CLINICA DEL DIRITTO COME APPROCCIO INTEGRATO ALLA TUTELA LEGALE DELLE SOGGETTIVITÀ MIGRANTI.

Focus sui percorsi di emancipazione delle persone migranti transgender.

Report conclusivo del progetto 2022 - 2023



Introduzione	4
1. Persone LGBTQIA+ e status di rifugiato: la protezione da persecuzioni SOGIESC.	7
1.1 Introduzione	7
1.2 Lo status di rifugiato e l'apertura dell'istituto alle domande SOGIESC	9
1.3 Criticità nella determinazione delle domande di asilo SOGIESC.	12
1.3.1 Aspetti di natura sostanziale: la criminalizzazione dell'omosessualità	13
nel paese d'origine del richiedente come possibile atto persecutorio	13
1.3.2 Aspetti di natura procedimentale: valutazione di prove e credibilità	14
1.4 Conclusioni	17
2. L'assistenza socio-legale delle persone transgender migranti. Osservazioni delle operatrici.	21
2.1 Dati introduttivi.....	21
2.2 Metodologia di lavoro.....	21
2.3 Tratta, sfruttamento del lavoro e sex work, oltre le semplificazioni e per la tutela delle utenti.....	22
2.4 Titolo di soggiorno, condizioni socio-sanitarie e abitative.	23
2.5 Accesso al lavoro e alla formazione.....	24
2.6 Percorsi di affermazione di genere.....	24
2.7 Pratiche antidiscriminatorie e lavoro di rete.	25
3. Mappatura delle collaborazioni con servizi gratuiti per migranti LGBTQIA+ nel Comune di Roma.	30

Introduzione

Il progetto “La Clinica del Diritto come approccio integrato alla tutela legale delle soggettività migranti. Focus sui percorsi di emancipazione delle persone migranti transgender” nasce dalla collaborazione tra la Clinica del diritto dell’immigrazione e della cittadinanza dell’Università Roma Tre e dell’associazione di ex student* della Clinica Diritti di frontiera – Laboratorio di teoria e pratica dei diritti APS (Di.Fro.), con l’associazione Libellula Italia APS. La collaborazione è nata nel 2021, quando le due associazioni hanno iniziato delle “prese in carico” reciproche di utenti, specialmente persone transgender migranti, che hanno espresso la volontà di proporre domanda di protezione internazionale.

La “Clinica Legale del Diritto dell’Immigrazione e della Cittadinanza” dell’Università degli Studi Roma Tre, Dipartimento di Giurisprudenza, è un corso di studi tenuto dalla Prof.ssa Enrica Rigo dal 2012, ora assieme al Dott. Carlo Caprioglio, sul diritto dell’immigrazione. Il corso si propone di promuovere la tutela dei diritti e l’accesso alla giustizia dei migranti e richiedenti asilo. Dal 2013 ha attivato uno “Sportello Legale” per migranti e richiedenti asilo in collaborazione con l’Associazione Diritti di Frontiera – Laboratorio di teoria e pratica dei diritti APS, di cui fanno parte student* ed ex student* della stessa Clinica. Lo Sportello Legale offre assistenza gratuita a tutt* i/le migrant*, soprattutto richiedenti asilo e rifugiati grazie all’impegno de student*, dei tutor e degli avvocati dell’equipe; lo Sportello è finanziato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli studi Roma Tre, dalla Fondazione Haiku Lugano e dalla Fondazione Charlemagne. Nel corso di questi anni di attività lo Sportello ha sempre registrato l’accesso di almeno 100-150 utenti migranti all’anno. La Clinica Legale permette la formazione de student* sulle materie dell’immigrazione e dell’asilo, grazie alle lezioni frontali e i seminari tenuti con professor* e ricercator* espert* in materia. Negli anni la Clinica ha maturato un’importante rete di collaborazioni a livello cittadino con enti pubblici e associazioni attive nel campo dei diritti e dell’inclusione sociale dei migranti e dei soggetti vulnerabili. A questo proposito, la Clinica affianca all’orientamento legale, attività di ricerca, raccolta dati e disseminazione di buone pratiche, nonché di formazione e divulgazione attraverso l’organizzazione di seminari e workshop sulla normativa in materia di tutela dei soggetti a rischio di esclusione sociale, sul diritto dell’immigrazione, le prassi amministrative e la giurisprudenza più rilevanti in materia.

L’associazione Diritti di Frontiera – Laboratorio di teoria e pratica dei diritti APS (Di.Fro.) nasce nel 2013 dall’iniziativa di un gruppo di student* ed ex student* della “Clinica Legale del Diritto dell’Immigrazione e della Cittadinanza” dell’Università degli Studi Roma Tre con l’obiettivo di promuovere la tutela dei diritti e l’accesso alla giustizia de migranti e richiedenti asilo. Dal 2014 l’associazione è partner del Dipartimento di

Giurisprudenza dell’Università Roma Tre nei progetti della Clinica Legale. In particolare, Di.Fro. è responsabile della gestione dello Sportello Legale – attivo dal gennaio 2012 – nei locali del Dipartimento di Giurisprudenza. Nel corso degli anni Di.Fro. ha maturato un’importante rete di collaborazioni a livello cittadino con enti pubblici e associazioni attive nel campo dei diritti e dell’inclusione sociale dei migranti. Di.Fro. è composta da circa 40 membri di cui 20 membri attivi, tra student* ed ex student* della facoltà di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre.

Per dare una breve panoramica esemplificativa dei progetti seguiti, nel 2019 le due realtà, Di.Fro. e Clinica Legale, hanno collaborato alla creazione della piattaforma online “U-Report on the move” con Unicef Italia, un progetto orientato a sostenere i “giovani migranti” nella consapevolezza e nell’esercizio dei propri diritti. In ambito didattico, la Clinica e Di.Fro. hanno organizzato attività di formazione e ricerca sul tema dello sfruttamento lavorativo dei braccianti migranti nelle campagne del “Sud Italia”, mettendo gli studenti in contatto con le realtà associative attive nei diversi territori e con i braccianti migranti. Le due realtà hanno partecipato, inoltre, nel 2021 ad un progetto europeo, finanziato dal programma “European Solidarity Corps” attraverso l’Agenzia Nazionale Giovani, intitolato “Radio by refugees” e volto a favorire l’inclusione e la partecipazione sociale dei rifugiati e richiedenti asilo attraverso la creazione di una web radio. Tra gli ultimi progetti delle due realtà è necessario segnalare un progetto per l’assistenza legale ai profughi ucraini, in collaborazione con Refugees Welcome Italia, iniziato nel 2022 e la partecipazione al progetto “Kush Amadid” per l’assistenza legale sul riconoscimento di titoli di studio e professionali dei rifugiati afgani, in collaborazioni con importanti realtà della città di Roma quali ARCI Roma e la società cooperativa Speha Fresia.

L’associazione Libellula Italia APS dal 1997 si occupa del sostegno psico-sociale a persone con situazioni di disagio sociale, di tratta e sfruttamento del lavoro sessuale, italiane e migranti, soprattutto Trans* e Transgender. L’utenza che si è rivolta a Libellula nel corso degli anni è stata molto varia: persone che hanno bisogno di orientamento ai servizi per l’affermazione di genere, persone che chiedono di partecipare ai gruppi di ascolto e condivisione, vittime di discriminazioni in famiglia o sui luoghi di lavoro, vittime di violenza (domestica e non), soggettività LGBTQIA+ migranti di cui, soprattutto, donne transgender provenienti principalmente dall’“America Latina” e giunte in Italia a seguito di adescamento e tratta ai fini dello sfruttamento del lavoro sessuale. Libellula si è occupata anche di percorsi di formazione e, in partnership con CORA Roma Onlus, Cirses e Imprenditiv@mente, è stata capofila nell’erogazione di un corso di autoimprenditorialità finanziato dall’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali A Difesa delle Differenze) e denominato “Liber@ di fare impresa”, destinato a 20 persone transgender e non binary (notoriamente marginalizzate dal mercato del lavoro) provenienti da tutta

Italia. I contenuti delle lezioni, tenute da docenti di economia e impresa dell'Università Roma Tre, vertevano sia su nozioni base, che su insegnamenti più elaborati, circa la creazione e il funzionamento di un'impresa, come la creazione di un business plan, l'analisi di mercato e la gestione della partita IVA. I/le partecipanti del corso sono stati un gruppo estremamente eterogeneo, formato sia da persone italiane che migranti, di tutte le età e provenienze (il più giovane aveva 23 anni, la più grande 55), alcuni* di loro sex workers e persone in percorsi di fuoriuscita dalla tratta. Inoltre, Libellula ha una fitta rete di collaborazioni, come con la Croce Rossa Italiana (Casa +), il Circolo di cultura omosessuale "Mario Mieli", Gaycenter e tutte le altre realtà più note a Roma che tutelano i diritti delle persone LGBTQIA+ e che verranno meglio elencate nella mappatura nell'ultima parte di questo Report.

Negli anni dal 2020 al 2022, in piena pandemia da Covid-19, Libellula Italia APS ha seguito circa 22 persone, soprattutto donne transgender migranti prive di titolo di soggiorno, alcune di loro fuoriuscite dalla tratta, grazie alle collaborazioni con l'associazione "Avvocato Di Strada ODV" prima e, successivamente con la Clinica Legale e Di.Fro. Inoltre, per favorire il benessere psico-fisico degli utenti, Libellula collabora anche con "6 Come Sei", spazio di consulenza psicologica attivo presso dell'Università La Sapienza.

Dal 2021 Libellula collabora con la Clinica Legale e Diritti di Frontiera tramite un protocollo d'intesa diventato poi partenariato nel progetto di cui è traccia questo Report. Il progetto "La Clinica del Diritto come approccio integrato alla tutela legale delle soggettività migranti. Focus sui percorsi di emancipazione delle persone migranti transgender" prevede un'assistenza integrata per le persone migranti LGBTQIA+, specialmente persone Transgender, sia per ciò che concerne l'assistenza legale riguardante il titolo di soggiorno, soprattutto le richieste di protezione internazionale, di cui si occupa la Clinica Legale e l'associazione Diritti di Frontiera, sia l'assistenza sociale fornita da Libellula. Il progetto nasce dalla necessità di fornire un'assistenza "integrata" proprio perché la sola consulenza legale sul titolo di soggiorno e la protezione internazionale non è sufficiente alle soggettività migranti LGBTQIA+ a garantirsi una vera integrazione sociale, considerate le altissime barriere discriminatorie che questi/e migranti si trovano ad affrontare e di cui si proverà a restituire un'analisi in questo Report.

Il Report conclusivo del progetto inizia con una breve introduzione, che non vuole essere esaustiva, sulla protezione internazionale riconosciuta alle persone LGBTQIA+ qualora siano perseguitate e discriminate per l'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'espressione di genere o le caratteristiche sessuali. Successivamente verrà proposta una panoramica del lavoro di assistenza socio-legale condotto dal progetto e, infine, una Mappatura dei servizi con cui le operatrici del progetto hanno maggiormente collaborato nel corso dell'anno.

1. Persone LGBTQIA+ e status di rifugiato: la protezione da persecuzioni SOGIESC.

Ennio Mattia Iannelli, Clinica del diritto dell'immigrazione e della cittadinanza Università degli studi Roma Tre – Dipartimento di Giurisprudenza, Diritti di Frontiera – laboratorio di teoria e pratica dei diritti APS.

1.1 Introduzione

Nonostante gli ultimi decenni siano stati segnati da numerosi progressi nel lungo percorso verso il riconoscimento dei diritti delle persone LGBTQIA+, in molte parti del mondo l'appartenenza a una minoranza sessuale costituisce ancora oggi motivo di abusi e persecuzioni di tipo sistemico.

Un dato utile per intuire quelle che sono, sotto alcuni aspetti, le preoccupanti dimensioni del fenomeno concerne il numero di paesi che criminalizzano le forme di identità sessuale¹ non normative. Al 2023, infatti, sono ancora 67 i paesi dove essere omosessuali o transgender è penalmente perseguibile². In 11 di questi paesi il compimento di atti sessuali tra persone dello stesso sesso è punibile con la pena di morte³.

Il dato normativo conferma che a livello globale l'intolleranza nei confronti delle persone LGBTQIA+ è ancora fortemente radicata, non solo nella società ma anche a livello istituzionale.

1 L'identità sessuale è un «concetto che descrive la dimensione individuale e soggettiva del percepirsi sessuati, ed è l'esito della complessa interazione tra aspetti bio-psico-socio-culturali» (BANCROFT J., "Human sexuality and its problems", Sexually Transmitted Infections, 2009).

Si tratta di un «costrutto multidimensionale costituito da quattro distinte componenti» (SHIVELY, M. G., DE CECCO, J. P., "Components of sexual identity." Journal of Homosexuality, 1977).

Queste componenti sono: l'orientamento sessuale ed affettivo; il genere e l'identità di genere; l'espressione di genere o ruolo di genere; il sesso biologico, comprensivo delle caratteristiche sessuali. Ai fini della presente trattazione, il termine "identità sessuale" verrà dunque usato per fare riferimento all'insieme delle quattro caratteristiche SOGIESC.

2 Si tratta di: Afghanistan, Algeria, Arabia Saudita, Bangladesh, Brunei, Burundi, Camerun, Ciad, Comore, Dominica, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Gambia, Ghana, Giamaica, Grenada, Guinea, Guyana, Indonesia, Iran, Iraq, Isole Cook, Isole Salomone, Kenya, Kiribati, Kuwait, Libano, Liberia, Libia, Malawi, Maldive, Malesia, Marocco, Mauritania, Mauritius, Myanmar, Namibia, Nigeria, Oman, Pakistan, Palestina, Papua Nuova Guinea, Qatar, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Senegal, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sudan, Sudan del Sud, Sri Lanka, Tanzania, Togo, Tonga, Tunisia, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Uzbekistan, Yemen, Zambia e Zimbabwe. Per una lista aggiornata di quali paesi criminalizzano l'omosessualità, con relativi riferimenti normativi e applicativi, sono disponibili mappe interattive come quella creata dall'organizzazione internazionale per i diritti LGBT "Human Dignity Trust", consultabile presso <https://www.humandignitytrust.org/lgbt-the-law/map-of-criminalisation/> e quella creata dall'organizzazione internazionale per la difesa dei diritti umani "Human Rights Watch", consultabile presso http://internap.hrw.org/features/features/lgbt_laws/.

3 Si tratta di: Afghanistan, Arabia Saudita, Brunei, Emirati Arabi Uniti, Iran, Mauritania, Nigeria (limitatamente agli Stati del nord del paese), Pakistan, Qatar, Somalia, Yemen.

Tra le conseguenze di questo drammatico scenario, una realtà ancora poco indagata è quella dei flussi migratori di persone LGBTQIA+ che fuggono da contesti dove rischiano di subire persecuzioni in ragione della loro identità sessuale.

Per quanto non si abbiano precisi riferimenti statistici al riguardo, si tratta di un fenomeno ampiamente diffuso, la cui portata ha fatto emergere con sempre più chiarezza l'esigenza di individuare strumenti adatti a tutelare i diritti di questa particolare categoria di migranti.

E' dunque in questa precisa ottica che va collocata la possibilità, ormai riconosciuta dalle prassi e dal diritto positivo di diversi stati, di riconoscere lo status di rifugiato a chi, in caso di ritorno nel proprio paese di origine, correrebbe il rischio di subire persecuzioni per motivi legati all'orientamento sessuale, all'identità di genere, all'espressione di genere o alle caratteristiche sessuali (cosiddette persecuzioni "SOGIESC", dall'inglese "Sexual Orientation, Gender Identity, Gender Expression, Sexual Characteristics"). Si tratta di una possibilità che, come verrà spiegato, si è andata ad affermare solo in tempi relativamente recenti, e che presenta ancora diversi profili di criticità circa modalità ed effettività delle tutele riconosciute.

Questo capitolo introduttivo si occuperà dunque di contestualizzare il "dispositivo SOGIESC" all'interno del panorama del diritto dei rifugiati, con uno sguardo che si estende dall'ordinamento internazionale a quello europeo ed italiano.

Il primo passo sarà quello di ripercorrere l'evoluzione storica di questo dispositivo (§2). Per procedere in questo senso, sarà necessario innanzitutto fornire brevi cenni sulla disciplina dello status di rifugiato, inquadrando dapprima le fonti del diritto che delineano i tratti dell'istituto, per poi comprendere le condizioni al ricorrere delle quali viene riconosciuta questa forma protezione. Una volta chiariti questi aspetti di carattere generale, si vedrà invece in che modo le maglie dell'istituto sono state allargate fino a ricomprendere la possibilità di riconoscere questa particolare forma di domande di asilo, rivolgendo una particolare attenzione al contesto dell'Unione Europea e alla sua normativa.

Successivamente, l'analisi si sposterà sull'individuazione delle principali problematiche che hanno storicamente riguardato il riconoscimento delle domande di protezione SOGIESC (§3). Con questo obiettivo, verranno brevemente analizzate criticità che concernono la dimensione sia sostanziale che procedimentale della disciplina dello status di rifugiato. Tra le questioni toccate vi sono il dibattito circa la possibilità di ritenere atto persecutorio la mera criminalizzazione dell'omosessualità nel paese d'origine del richiedente (§3.1) e gli interrogativi su quali limiti debbano essere fissati in materia di valutazione di prove e credibilità (§3.2).

Completata questa analisi, sarà infine possibile cercare di determinare a che punto ci troviamo, in Italia e in Europa, nel percorso verso la creazione di un sistema che tuteli efficacemente i diritti richiedenti asilo LGBTQIA+ (§4).

1.2 Lo status di rifugiato e l'apertura dell'istituto alle domande SOGIESC

Per quanto riguarda le fonti che disciplinano l'istituto giuridico dello status di rifugiato, il punto da cui l'analisi deve partire è la "Convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto dei rifugiati"⁴, accordo internazionale universalmente riconosciuto come pietra angolare del diritto d'asilo. La Convenzione, infatti, costituisce un importante parametro per le normative interne di tutti gli stati aderenti, che ad essa fanno riferimento per la previsione di strumenti attuativi, integrativi e complementari.

Nel contesto dell'Unione Europea, il dispositivo convenzionale è stato trasposto nell'ordinamento comunitario grazie alla Direttiva Qualifiche del 2004⁵ (rifusa nel 2011)⁶, che riprende la disciplina dello status di rifugiato delineata dalla Convenzione di Ginevra inserendola nella più ampia cornice dell'istituto della protezione internazionale.

Da una prospettiva italiana, che è quella che più da vicino riguarda il nostro progetto di ricerca, bisogna dunque tenere a mente che parlare di diritto dei rifugiati non può prescindere dal prendere in considerazione la normativa europea e internazionale di riferimento, che orientano e delimitano l'azione degli attori nazionali chiamati ad interpretare, applicare e integrare queste norme.

Chiarita la sistematica delle fonti del diritto, per ripercorrere qual è stata la strada che ha portato le domande di asilo SOGIESC ad ottenere globalmente una parziale legittimazione giuridica, occorre prima di tutto definire la nozione di "rifugiato".

L'articolo 2 della Direttiva Qualifiche, nel definire il termine "rifugiato", prevede che tale tipo di status debba essere riconosciuto al **"cittadino di un paese terzo il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinione politica o appartenenza a un determinato gruppo sociale, si trova fuori**

⁴ Convenzione relativa allo Status dei Rifugiati, Ginevra, 28 luglio 1951, ratificata in Italia con L. 24 luglio 1954, n. 722.

⁵ Direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, recepita in Italia con D. lgs. 19 novembre 2007 n. 251 (cd. Direttiva Qualifiche).

⁶ Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione), recepita in Italia con D. lgs. 21 febbraio 2014 n. 18 (cd. Direttiva Qualifiche o Nuova Direttiva Qualifiche).

dal paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di detto paese⁷. Questa definizione, che ricalca fedelmente quella convenzionale, determina quindi alcuni requisiti che devono ricorrere affinché venga riconosciuto questo tipo di protezione. Tra questi elementi vengono menzionati i “motivi di persecuzione”, e viene fatto un preciso elenco di cinque caratteristiche che, qualora costituiscano la ragione di una forma di persecuzione, garantiscono il riconoscimento dello status. Si tratta di: razza, religione, nazionalità, opinione politica e appartenenza ad un determinato gruppo sociale.

Una prima osservazione da compiere, dunque, non può che vertere sul fatto che nella definizione di “rifugiato” nessuna menzione è fatta di persecuzioni basate su caratteristiche quali orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere e caratteristiche sessuali.

Questa mancata previsione trova facilmente spiegazione in valutazioni di tipo storico. L’impianto dell’istituto dello status di rifugiato è quello delineato dalla Convenzione di Ginevra, un accordo che risale al 1951: il contesto è dunque quello di un periodo storico in cui non vi era una sensibilità diffusa in tema di diritti delle minoranze sessuali e in cui mancavano gli stessi strumenti concettuali per poter descrivere queste esperienze nelle modalità in cui il diritto e le scienze sociali lo fanno oggi.

Ciononostante, la mancanza di una previsione espressa non ha impedito che domande di riconoscimento dello status di rifugiato basate sul timore di subire persecuzioni per motivi quali orientamento sessuale o identità di genere venissero, col tempo, prima discusse e poi positivamente accolte.

Negli ultimi anni, le domande SOGIESC hanno ricevuto una graduale legittimazione, grazie ad un’interpretazione evolutiva del dispositivo convenzionale che si è fatta strada sia nelle prassi di diversi paesi che nel diritto positivo, e nella quale hanno giocato un ruolo determinante diverse fonti di soft law, tra cui spiccano i principi di Yogyakarta⁸ e le Linee guida n.9 dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati⁹.

Tale interpretazione evolutiva, è stata resa possibile dal fatto che la mancata previsione di questi motivi di persecuzione non determina l’impossibilità di fondare una richiesta di protezione su una caratteristica SOGIESC, ma comporta la necessità di ricondurre

tale tipo di tipo di domande ad uno dei cinque motivi elencati. Le stesse Linee Guida n.9 dell’UNHCR specificano che “le domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull’orientamento sessuale e/o sull’identità di genere sono generalmente ricondotte al motivo dell’appartenenza a un determinato gruppo sociale” chiarendo però che “a seconda del contesto politico, religioso e culturale in cui si colloca il caso, anche altri motivi possono essere rilevanti”, quali, in particolar modo, quello dell’opinione politica e della religione¹⁰.

Tuttavia, le indicazioni dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati non sono state accolte che da una parte esigua degli stati aderenti alla Convenzione di Ginevra. Se, come già segnalato, sono ancora numerosi i paesi che criminalizzano o reprimono le esperienze di vita LGBTQIA+, sarebbe paradossale pensare che quegli stessi paesi possano o vogliano fornire protezione per persecuzioni legate all’identità sessuale. Di conseguenza, a livello globale si assiste ad una netta frattura che vede ai poli opposti prassi e approcci inconciliabili: da forme avanzate di tutela per i richiedenti asilo LGBTQIA+, che si stanno affermando principalmente nei paesi occidentali, a fenomeni di feroce intolleranza presenti nelle stesse istituzioni, come succede in diversi paesi di Africa o Medio Oriente.

Nel contesto dell’Unione europea, l’ammissibilità delle domande SOGIESC è stata dapprima prevista espressamente dalla Direttiva Qualifiche e poi ribadita dalla pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione europea X, Y e Z v Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel del 2013¹¹.

La Direttiva Qualifiche infatti, all’articolo 10, nel definire i cinque motivi di persecuzione chiarisce che le persecuzioni fondate su orientamento sessuale ed identità di genere possono essere ricondotte alla categoria delle persecuzioni per motivi di appartenenza ad un particolare gruppo sociale.

La sentenza X, Y e Z del 2013 fornisce poi ulteriori chiarimenti in merito, affermando che le persone omosessuali possono costituire un particolare gruppo sociale ai sensi della Direttiva Qualifiche perché soddisfano le due condizioni che la stessa direttiva prevede: ovvero da una parte la condizione per cui un particolare gruppo sociale debba condividere una “caratteristica protetta” o una storia comune; dall’altra la condizione per cui un particolare gruppo sociale debba essere percepito come tale dalla società circostante¹².

7 L’articolo 2, lett. d) ed e) della Direttiva 2011/95 (c.d. “nuova” Direttiva Qualifiche)

8 I principi di Yogyakarta: principi sull’applicazione del diritto internazionale dei diritti umani in relazione all’orientamento sessuale e l’identità di genere, Yogyakarta, 26 marzo 2007.

9 Linee guida in materia di protezione internazionale n.9: Domande di riconoscimento dello status di rifugiato fondate sull’orientamento sessuale e/o l’identità di genere nell’ambito dell’articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del suo Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati, Alto commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, 23 ottobre 2012.

10 Ivi, par. 40.

11 Corte di giustizia dell’Unione europea, 7 novembre 2013, X e Y e Z v Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, cause riunite C-199/12, C-200/12, C-201/12.

12 Ivi, par. 49.

La Corte di Giustizia rileva infatti che la prima condizione è soddisfatta in quanto “l’orientamento sessuale di una persona costituisce una caratteristica così fondamentale per la sua identità che essa non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi.”¹³ Per quanto concerne la seconda, invece, specifica che l’esistenza in alcuni paesi di una legislazione penale direttamente rivolta alle persone omosessuali consente di affermare che tali persone sono socialmente percepite come diverse ed individuabili¹⁴.

Quanto affermato prima dalla Direttiva Qualifiche e poi dalla sentenza X, Y e Z, è stato un primo fondamentale passo per il riconoscimento dei diritti dei richiedenti asilo LGBTQIA+, perché ha permesso di fissare un preciso fondamento giuridico per tutte le richieste di protezione SOGIESC presentate negli Stati membri.

D’altra parte, il fatto che l’ammissibilità di queste domande nel contesto europeo non sia più oggetto di contestazione non ha automaticamente reso privo di problematiche il procedimento di determinazione delle richieste di asilo SOGIESC. Come si dirà, infatti, ha piuttosto costituito un’opportunità per aprire una discussione sulle modalità in cui questo procedimento si articola e su quali elementi di criticità incontra.

1.3 Criticità nella determinazione delle domande di asilo SOGIESC

La determinazione delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato fondate su orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere e caratteristiche sessuali ha sollevato storicamente diversi tipi di problematiche. Alcune di queste sono più inerenti al diritto sostanziale, e dunque relative a come interpretare, nei casi di domande SOGIESC, gli elementi costitutivi della nozione di rifugiato, ossia i requisiti per accedere allo status. In un primo momento, è su questi punti che si sono maggiormente divise dottrina e giurisprudenza, dando luogo a prassi ed orientamenti divergenti.

Nell’ultimo decennio, invece, soprattutto nel contesto europeo il cuore del dibattito ha investito questioni che attengono all’aspetto procedimentale della determinazione delle richieste SOGIESC. Ad essere state messe in discussione, quindi, sono state le modalità di svolgimento di questo procedimento e le garanzie che in esso vengono riconosciute al richiedente.

¹³ Ivi, par. 46.

¹⁴ Ivi, par. 47-48.

1.3.1 Aspetti di natura sostanziale: la criminalizzazione dell’omosessualità nel paese d’origine del richiedente come possibile atto persecutorio

Sotto l’aspetto del diritto sostanziale, una discussione significativa è quella avvenuta in materia di “criminalizzazione dell’omosessualità”, circa la possibilità di ritenere che la mera esistenza di una legislazione penale che sanziona gli atti omosessuali nel paese di origine costituisca di per sé una persecuzione idonea a garantire il riconoscimento dello status di rifugiato.

La Corte di Giustizia dell’Unione europea, nella già menzionata sentenza X, Y e Z del 2013, si è espressa in senso contrario a questa possibilità, affermando che affinché si possa configurare una persecuzione è necessario che la legislazione che criminalizza l’omosessualità venga effettivamente e concretamente applicata¹⁵. In altre parole, secondo il parere della Corte, una criminalizzazione “de iure”, che rimane solo nella sfera astratta della previsione normativa, non costituisce un atto persecutorio. Nel caso in cui la pena detentiva comminata da una disposizione legislativa che sanziona gli atti omosessuali trovi effettivamente applicazione, questa potrà invece costituire un possibile “atto persecutorio” ai sensi della Direttiva Qualifiche.

Il dato interessante è che sebbene la maggior parte degli Stati membri dell’Unione europea si siano conformati all’interpretazione della Corte, non sono mancati casi di paesi che hanno invece riconosciuto, in maniera più garantista, che la mera esistenza di simili leggi costituisca una forma di persecuzione. Questo è ad esempio avvenuto in Italia, dove la Corte Suprema di Cassazione ha affermato questo principio nell’ordinanza 15981 del 2012, e dove tale inquadramento è stato in seguito confermato da diverse decisioni del giudice di legittimità, indicative della formazione e del consolidamento di un coeso orientamento giurisprudenziale¹⁶.

Ad oggi, quindi, nel contesto europeo ci troviamo di fronte a prassi disomogenee, con posizioni di singoli Stati membri che superano in apertura le interpretazioni restrittive adottate dalle istituzioni europee.

¹⁵ Ivi, par. 53-56.

¹⁶ Corte di Cassazione, VI sezione civile, ord. 20 settembre 2012, n. 15981.

1.3.2 Aspetti di natura procedimentale: valutazione di prove e credibilità

Come anticipato, nell'Unione Europea il dibattito in materia di domande SOGIESC si è progressivamente spostato da questioni di carattere sostanziale a questioni di carattere procedimentale. In particolar modo, aspetti particolarmente problematici sono sorti con riferimento al tema della valutazione della credibilità del richiedente asilo e della valutazione delle prove da questo fornite.

Sul punto, è opportuno precisare che la valutazione delle prove e della credibilità sono notoriamente considerati come due degli aspetti più delicati e complessi del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale. Per quanto riguarda le prove, infatti, è piuttosto frequente che vi sia una penuria di documentazione o altri elementi a supporto delle dichiarazioni del richiedente, o che le prove disponibili siano frammentarie e non chiare. Di riflesso l'aspetto della credibilità del richiedente, in casi di mancanza di prove, acquisisce una rilevanza ancora maggiore: la decisione dell'autorità accertante, dovrà infatti basarsi quasi esclusivamente sulla credibilità dell'individuo e del suo racconto.

Nelle domande di protezione internazionale fondate su orientamento sessuale, identità di genere, espressione di genere e caratteristiche sessuali la questione della credibilità può presentare delle peculiari ipotesi di criticità. Nei casi in cui una richiesta sia fondata su una caratteristica SOGIESC che il richiedente afferma come propria, le autorità accertanti, oltre a valutare la generale attendibilità del racconto, potrebbero avere interesse a condurre accertamenti circa un aspetto specifico di tale credibilità: la credibilità che quella persona faccia effettivamente parte del gruppo sociale a cui asserisce di appartenere. Di conseguenza, in questo tipo di domande, l'attività di valutazione svolta dall'organo decisionale arriva spesso ad esprimersi su un tema sensibile quale quello della credibilità dell'identità sessuale affermata del richiedente. Questo tipo di accertamento avviene attualmente nella maggior parte degli Stati membri dell'Unione europea, e costituisce nel concreto uno dei momenti più critici e complessi nell'esame delle domande SOGIESC, anche in considerazione del fatto che dal suo esito dipendono spesso le sorti dell'intero procedimento di riconoscimento dello status di rifugiato. D'altra parte, però, è opportuno evidenziare in questo contesto che, seppur rari, esistono alcuni esempi di paesi che non declinano la questione della credibilità in questi termini: è il caso del Portogallo, dove l'autoidentificazione del richiedente come persona LGBT+ non viene messa in discussione, e dove l'autorità accertante si limita a valutare la credibilità del racconto nel suo complesso, o comunque di altri aspetti della storia narrata dal richiedente che non riguardano la sua identità sessuale¹⁷.

¹⁷ FERREIRA, N. "Reforming the Common European Asylum System: Enough Rainbow for Queer Asylum Seekers?", *Genius*, vol. 2, 2018, p. 30.

Ad ogni modo, la legittimità di una valutazione circa la credibilità di una caratteristica SOGIESC affermata dal richiedente asilo è perfettamente legittima all'interno dell'Unione europea, come peraltro è stato confermato dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nel 2014 in A, B e C v Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie¹⁸, prima sentenza in cui il giudice europeo si esprime sul tema della "credibilità" nelle domande fondate sull'orientamento sessuale. Il rilievo circa la legittimità nel condurre una valutazione della credibilità dell'orientamento sessuale, che può essere peraltro esteso per analogia alle altre caratteristiche SOGIESC, non costituisce infatti un profilo problematico nell'analisi condotta dalla Corte in A, B e C. Piuttosto, questa determinazione rappresenta la premessa ad una domanda a cui la Corte è stata chiamata a rispondere tanto nel 2014 in A, B e C, quanto nel 2017 in F. v. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal¹⁹: quali limiti esistono alle modalità di valutazione della credibilità di un orientamento sessuale asserito?

Il quesito è particolarmente interessante considerando che nella prassi dei diversi Stati membri è stata utilizzata una grande varietà di prove e criteri in questo tipo di valutazioni. La significativa difficoltà di provare le caratteristiche SOGIESC, legate prevalentemente a componenti dell'identità umana che sono invisibili, intangibili o comunque occultabili, ha infatti portato le autorità accertanti ad avvalersi di strumenti che tentassero di determinare tale caratteristica nei modi più diversi: si va dagli esami di tipo medico o pseudo-medico alle testimonianze; dalle prove documentali alle dichiarazioni fornite dallo stesso richiedente asilo. Analogamente, non esiste un criterio univoco per determinare quando questa caratteristica sia credibile o meno. Si tratterà di una valutazione delle risultanze di queste prove operata dall'autorità decidente, la quale, quasi inevitabilmente, sarà in parte condizionata da un modo di conoscere e intendere l'esperienza delle persone LGBT+ culturalmente orientato o, nei peggiori dei casi, stereotipato, che non sempre prende in considerazione la grande varietà di espressione dell'identità sessuale umana.

Alla luce di queste considerazioni, si intende quanto sia fondamentale costruire un sistema di regole che stabilisca le modalità in cui deve essere condotta la valutazione della credibilità di una caratteristica SOGIESC asserita dal richiedente, e che sia comprensivo anche di una disciplina del regime delle prove.

Nessun intervento in tal senso, però, è stato compiuto né dal legislatore europeo né dal legislatore italiano. La giurisprudenza, d'altra parte, è intervenuta solamente su questioni

¹⁸ Corte di giustizia dell'Unione europea, 2 dicembre 2014, A, B e C v Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, cause riunite C-148/13, C-149/13, C-150/13.

¹⁹ Corte di giustizia dell'Unione europea, 25 gennaio 2018, F. v. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal, causa C-473/16

dall'ambito circoscritto, ponendo alcuni precisi limiti ma senza costruire un quadro coerente e dotato di una propria sistematica.

Rispetto agli interventi della giurisprudenza, è opportuno citare nuovamente le sentenze A, B e C del 2014 e F del 2018, in cui la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata per vietare l'utilizzo di prove che ledessero i diritti e la dignità del richiedente asilo.

Così, in A, B e C v Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, la Corte riconosce la contrarietà al diritto europeo di prove che consistano nel produrre del materiale sessualmente esplicito o dare dimostrazioni "fisiche" del proprio orientamento sessuale.

La pronuncia interviene per vietare una prassi che si stava andando ad affermare in alcuni paesi dell'Unione Europea, dove diversi richiedenti asilo, data la difficoltà di comprovare il loro orientamento sessuale, avevano prodotto come prova materiale fotografico o audio-visivo che li documentava in atti sessuali o di intimità con persone dello stesso sesso. In paesi come il Regno Unito e la Svezia, queste prove venivano ritenute legittime e regolarmente accettate²⁰.

Le conclusioni a cui è arrivata la Corte di Lussemburgo vengono motivate in funzione del fatto che questi elementi "oltre al fatto che non necessariamente hanno valore probatorio, sarebbero idonei a ledere la dignità umana il cui rispetto è garantito dall'articolo 1 della Carta [di Nizza]."²¹ Viene inoltre sottolineato che l'utilizzo di strumenti di questo genere produrrebbe degli effetti negativi rispetto a tutti i richiedenti che fondano la propria richiesta di protezione sulla caratteristica dell'orientamento sessuale, in quanto "autorizzare o accettare un tipo di prove del genere avrebbe un effetto incentivante nei confronti di altri richiedenti e equivarrebbe, di fatto, a imporre a questi ultimi prove siffatte".²²

Nella stessa sentenza A, B e C, il giudice europeo stabilisce che anche l'utilizzo di "test" per provare l'orientamento sessuale del richiedente asilo è una pratica contraria al diritto dell'Unione Europea, sempre per motivi legati alla scarsa valenza probatoria del mezzo e alla lesione della dignità umana che essa comporta. Anche in questo caso, l'intervento del giudice europeo colpisce una prassi che coinvolgeva più Stati membri (il report del 2011 Fleeing Homophobia ne individua almeno otto)²³, soliti accettare o proporre test

ed esami medici o pseudo-medici come strumenti per provare l'orientamento sessuale affermato nella domanda di protezione. Per quanto riguarda l'esatta tipologia di esami medici, va segnalato che le perizie di psicologici, psichiatri, sessuologi o esperti di altro genere non sempre assumevano la forma di semplici interviste o colloqui tra esperto e richiedente.

In alcuni Stati, come Repubblica Ceca e Slovacchia, sono infatti stati utilizzati esami estremamente invasivi come il cosiddetto "test fallometrico"²⁴, che consiste in un esame che verifica l'eccitazione sessuale del richiedente in risposta all'esibizione di materiale pornografico, che può essere di natura eterosessuale, gay, lesbica o addirittura adolescente e infantile.²⁵

Su un tema simile, che è quello delle perizie volte a comprovare l'orientamento sessuale del richiedente, la Corte di Giustizia torna a pronunciarsi nel 2018 in F. v. Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal. Analogamente, il giudice dichiara che l'utilizzo di test proiettivi della personalità come strumenti per provare l'orientamento sessuale non è ammesso per violazione del diritto al rispetto della vita privata tutelato dall'articolo 7 della Carta di Nizza.

I test proiettivi della personalità sono test psicologici dal discusso valore scientifico in cui vengono utilizzati stimoli visivi ambigui per suscitare particolari reazioni nel soggetto analizzato. In alcuni Stati membri dell'Unione Europea, come in Ungheria, test proiettivi come quello di Rorschach²⁶, sono stati utilizzati per comprovare l'orientamento sessuale utilizzato dal richiedenti.²⁷

1.4 Conclusioni

Al termine di questa breve ricostruzione sul fondamento delle richieste di asilo SOGIESC e sulle prassi in materia, può essere rilevato che a livello globale il quadro delle tutele attualmente in vigore per i richiedenti SOGIESC è decisamente disomogeneo, e che anche nel contesto dell'Unione Europea la situazione risulta frammentata e caratterizzata da una certa propensione alla mutevolezza.

20 ECRE (European Council on Refugees and Exiles) "Preliminary Deference? The impact of judgments of the Court of Justice of the EU in cases X.Y.Z., A.B.C. and Cimade and Gisti on national law and the use of the EU Charter of Fundamental Rights", 2017.

21 Corte di giustizia dell'Unione europea, 2 dicembre 2014, A, B e C v Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, cause riunite C-148/13, C-149/13, C-150/13, par. 65.

22 Ibidem.

23 Si tratta di Austria, Bulgaria, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Ungheria. Cfr. JANSEN S., SPIJKERBOER T. "Fleeing Homophobia - In fuga dall'omofobia: domande di protezione internazionale per orientamento sessuale e identità di genere in

Europa." Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam, 2011, p. 51.

24 La terminologia medica corretta per riferirsi a quello che è comunemente noto come "test fallometrico" è pletismografia penile (detta anche "PPG") nel caso in cui venga eseguito su persone di sesso maschile, e fotopletismografia vaginale (detta anche "VPG") quando invece è eseguito su persone di sesso femminile.

25 JANSEN S., SPIJKERBOER T., op. cit., p. 54.

26 Il test di Rorschach, che prende il nome dallo psichiatra svizzero che lo elaborò nel primo novecento, è un test proiettivo in cui viene chiesto al soggetto di esprimere cosa vede in macchie di inchiostro dalle forme ambigue e poco definite, al fine di indagare la personalità dell'individuo.

27 JANSEN S., SPIJKERBOER T., op. cit., p. 52.

Questo dato va letto alla luce dell'importante processo evolutivo che sta interessando l'intera materia dell'asilo delle persone LGBTQIA+, che nell'arco di pochi decenni ha portato, in diversi paesi, alla costruzione di un sistema di garanzie per una categoria di individui che sino a tempi recentissimi non godeva di nessuna forma di visibilità e legittimazione giuridica.

Nell'Unione europea, dall'inizio degli anni '10 di questo secolo ad oggi, sono stati compiuti degli enormi passi avanti nella direzione del riconoscimento delle istanze dei richiedenti asilo SOGIESC. In questo senso, va riconosciuto sia l'impegno del legislatore europeo, che con la Direttiva Qualifiche ha disciplinato espressamente l'ipotesi che un richiedente asilo possa beneficiare della protezione internazionale per persecuzioni SOGI, sia il fondamentale contributo della Corte di Giustizia, che con diverse pronunce è intervenuta su problematiche quali criminalizzazione dell'omosessualità e regime delle prove.

Ciononostante, mutando prospettiva e concentrandosi sull'oggi e sul domani, è evidente, che ci siano ancora diverse problematiche su cui l'Unione europea e gli Stati membri possono intervenire per rafforzare le tutele presenti. Nel mondo dell'attivismo, della politica, delle scienze sociali e della dottrina giuridica diverse voci hanno messo in evidenza i punti critici del dispositivo SOGIESC nell'attuale sistema di protezione europeo. I ricercatori di SOGICA, un progetto condotto tra il 2016 e il 2020 dall'Università del Sussex sulle prassi in materia di asilo SOGIESC nell'Unione europea, hanno raccolto ed evidenziato alcune di queste criticità attraverso la formulazione di vere e proprie raccomandazioni rivolte alle istituzioni europee e degli Stati membri, in cui viene auspicato, tra le altre cose: il riconoscimento della criminalizzazione delle esperienze SOGIESC come una forma di persecuzione; la costruzione di un preciso regime delle prove, che non ammetta mezzi di prova ledono la dignità del richiedente; l'impiego di criteri valutativi della credibilità che siano il più obiettivi possibili e non si basino su stereotipi.²⁸

Ad oggi, quindi, rimane da capire se le autorità competenti risponderanno positivamente a proposte di questo tipo, scegliendo di consolidare il processo di ampliamento delle tutele che è già in atto, oppure procederanno in senso contrario, segnando una battuta d'arresto alla creazione di un sistema dove i richiedenti asilo SOGIESC potranno finalmente godere di una protezione effettiva.

Bibliografia

- BANCROFT J., "Human sexuality and its problems", *Sexually Transmitted Infections*, 2009.
- ECRE (European Council on Refugees and Exiles) "Preliminary Deference? The impact of judgments of the Court of Justice of the EU in cases X.Y.Z., A.B.C. and Cimade and Gisti on national law and the use of the EU Charter of Fundamental Rights", 2017.
- FERREIRA, N. "Reforming the Common European Asylum System: Enough Rainbow for Queer Asylum Seekers?", *Genius*, vol. 2, 2018.
- JANSEN S., SPIJKERBOER T. "Fleeing Homophobia - In fuga dall'omofobia: domande di protezione internazionale per orientamento sessuale e identità di genere in Europa." *Vrije Universiteit Amsterdam*, Amsterdam, 2011.
- SHIVELY, M. G., DE CECCO, J. P., "Components of sexual identity" *Journal of Homosexuality*, 1977.
- SOGICA (Sexual Orientation and Gender Identity Claims of Asylum: A European human rights challenge), "32 recommendations to the European Commission on the new EU LGBTI+ Equality Strategy", 2020.

²⁸ SOGICA (Sexual Orientation and Gender Identity Claims of Asylum: A European human rights challenge), "32 recommendations to the European Commission on the new EU LGBTI+ Equality Strategy", 2020.



2. L'assistenza socio-legale delle persone transgender migranti. Osservazioni delle operatrici.

Flaminia Giuliani, Assistente Sociale Libellula Italia APS; Martina Millefiorini, Clinica del diritto dell'immigrazione e della cittadinanza Università degli studi Roma Tre - Dipartimento di Giurisprudenza, Diritti di Frontiera - Laboratorio di teoria e pratica dei diritti APS.

2.1 Dati introduttivi.

Nel corso del progetto è stata data consulenza a circa 20 persone migranti LGBTQIA+, di cui la quasi totalità persone transgender. Di queste, la maggior parte sono donne transgender migranti provenienti da paesi dell'America centrale e meridionale, in particolare Colombia e Brasile. L'età delle persone seguite è stata molto variabile, dai 18 anni fino ai 50, con la maggioranza delle persone in età compresa tra il 35 e i 50 anni. La quasi totalità delle persone ascoltate ha dichiarato di provenire da famiglie molto povere o con frequenti problemi di sostentamento. A circa la metà delle utenti è stata fornita consulenza e supporto per la domanda di protezione internazionale (per tutte ancora in via di decisione), in numero assai più esiguo hanno fatto accesso ai servizi per altro tipo di orientamento, quale la richiesta della residenza virtuale, il rinnovo del titolo di soggiorno e altre questioni legali. Tutte le persone seguite hanno richiesto una complessità di servizi e di prese in carico quali accompagnamenti presso gli uffici pubblici, consulenza sull'accesso ai servizi sanitari e l'accesso all'accoglienza anche in via emergenziale.

2.2 Metodologia di lavoro.

Le associazioni partner si sono divise il lavoro con l'* utent* a seconda delle richieste di queste ultime. La Clinica Legale si è occupata soprattutto di fornire orientamento e consulenza sulla domanda di protezione internazionale o altri titoli di soggiorno alle utenti (la maggior parte sprovviste di valido titolo di soggiorno o con titolo di soggiorno scaduto). Dopo il primo accesso, la preparazione all'iter della domanda d'asilo prevede diversi colloqui, in cui viene spiegato alla persona le tappe amministrative della richiesta e le sue motivazioni, con vari momenti dedicati all'ascolto del vissuto personale e la relativa consulenza legale sul fondamento o meno della domanda. Durante questo percorso, soprattutto il momento dell'ascolto del vissuto veniva fatto assieme alle

operatrici/mediatrici/assistenti sociali di Libellula e, quando ritenuto necessario, le operatrici di Libellula sono state le uniche a raccogliere il vissuto personale in profondità, riferendolo poi successivamente alla Clinica per la consulenza legale, evitando all'utente una doppia narrazione di vissuti dolorosi. Durante queste fasi sono emersi vissuti legati al traffico allo scopo di sfruttamento del lavoro sessuale e pertanto si è proceduto all'invio agli specifici servizi antitrattra. Nell'arco del percorso, le operatrici dell'associazione Libellula hanno raccolto anche le altre richieste che provenivano dalle utenti, molte delle quali in emergenza abitativa, o con necessità di far accesso al servizio sanitario nazionale per specifiche cure o anche solo per iscriversi allo stesso e ricevere le cure di base, emergenza economica per sostentarsi, informativa su corsi di italiano, richieste di accompagnamento per l'accesso in Questura per l'avvio della domanda di protezione internazionale. Per tale motivo il progetto ha voluto creare un'assistenza "integrata", in quanto le esigenze delle utenti sono state plurime e pertanto è stato necessario un lavoro sinergico e "d'equipe" per fronteggiare le richieste, spesso in via emergenziale, che si sono presentate.

Nei prossimi paragrafi verrà proposta una parziale disamina delle condizioni socio-legali affrontate dalle operatrici, allo scopo di dare una "fotografia" parziale di quanto osservato, compresi gli elementi di criticità e possibili soluzioni.

2.3 Tratta, sfruttamento del lavoro e sex work, oltre le semplificazioni e per la tutela delle utenti.

In prima analisi occorre dire immediatamente che nell'ambito del progetto non è stata operata alcuna selezione "all'ingresso" dell'* utent* sulla base del lavoro svolto o del vissuto personale, ma che primo obiettivo del progetto è stato dare il maggiore supporto possibile alle persone nel rispetto dei loro bisogni e richieste. Abbiamo fornito consulenza socio-legale a, nella maggior parte, donne trans* coinvolte nella tratta e che svolgono sex work. La maggior parte delle persone ascoltate ha vissuto violente separazioni dalla famiglia d'origine perchè non accettate per il loro genere o espressione di genere. Rimaste sole, molte di loro hanno aderito a reti di sfruttamento del lavoro sessuale nel paese di origine allo scopo di pagarsi le cure ormonali e gli interventi medico-chirurgici necessari e, inoltre, per sostentarsi, poiché solo in questo contesto hanno trovato una via di fuga dalle violenze e le discriminazioni del paese di origine. In questi circuiti di traffico è stato organizzato il viaggio in Italia, a cui le persone seguite hanno aderito nella speranza di una vita migliore. In tutti questi casi il progetto ha proposto loro l'adesione ai programmi antitrattra o inviato direttamente le persone presso gli appositi centri antritratta. Alcune utenti hanno chiesto consulenza legale anche rispetto ai rischi correlati al sex work o questioni collaterali. La quasi totalità delle utenti seguite è

occupata o è stata occupata nel sex work e tutte hanno lamentato condizioni di lavoro spesso pericolose e precarie, nonché un atteggiamento generalmente stigmatizzante, se non addirittura violento, da parte del contesto sociale e istituzionale.

2.4 Titolo di soggiorno, condizioni socio-sanitarie e abitative.

Le persone transgender migranti (soprattutto coloro che sono vittime di tratta, ma anche chi è fuggito da persecuzioni e discriminazioni nel paese d'origine senza la rete di traffico) seguite erano sprovviste di valido titolo di soggiorno in Italia. Più della metà viveva da anni sul territorio senza titolo di soggiorno, senza aver mai avuto alcun tipo di informativa legale e, a volte, quasi del tutto all'oscuro della possibilità di chiedere la protezione internazionale. La condizione di marginalità e di paura legata alla mancanza di titolo di soggiorno valido genera "a valanga" altri tipi di marginalità sociale e discriminazione quale la tendenziale esclusione dal sistema di welfare, sia sociale che sanitario, con enormi rischi per la salute fisica e psichica.

Assieme allo scarso accesso ai servizi sanitari di base, per fare un esempio specifico, per quanto riguarda le terapie ormonali di affermazione di genere, le persone seguite tendono ad auto-medicarsi reperendo i medicinali attraverso una rete informale di amicizie e conoscenze, senza l'adeguata supervisione di un endocrinologo e altri specialisti. Molte delle utenti hanno dichiarato di essersi rivolte ai servizi sanitari solo in caso di gravi emergenze e presso le strutture sanitarie raccontano di essere state discriminate, sottoposte a misgendering, umiliate e derise, causando in loro ulteriore reticenza a recarsi presso tali strutture.

Per quel che riguarda le condizioni abitative delle persone transgender migranti seguite, coloro che sono sprovviste di titolo di soggiorno di solito vivono in "subaffitto irregolare" presso altre persone trans* migranti amiche o conoscenti; nei casi in cui si configurino situazioni di tratta, le utenti ci hanno raccontato che la persona che subaffitta gli appartamenti spesso fa parte della rete di sfruttamento. Le barriere discriminatorie fanno sì che, anche nel caso di presenza del regolare permesso di soggiorno, molt* utenti hanno riferito che i proprietari di case in affitto hanno deciso di non procedere con l'accordo e il contratto dopo il primo incontro con loro. Nelle situazioni più estreme, quando il/le utenti non hanno la possibilità di pagare un affitto o un "subaffitto irregolare", spesso si trovano a vivere in quelle da loro definite "baracche", che si trovano ad esempio vicino all'ex "Mattatoio" di Testaccio o nel quartiere "Tor Sapienza". In queste abitazioni vivono in pessime condizioni igienico-sanitarie (senza elettricità né acqua corrente), in baracche di lamiera molto pericolose. Tutte le persone che hanno trascorso dei periodi lì ne hanno ricordi traumatici e dolorosi, in quanto le utenti raccontano di vivere nel

perenne terrore di violenze, furti e altri crimini, in un contesto attraversato da diverse forme di criminalità e sfruttamento. Presi in considerazione questi elementi, le strutture che ospitano le persone transgender, soprattutto donne trans* e che creano percorsi di integrazione sono esigue e non sufficienti rispetto alla richiesta. Solo all'anno corrente, 2023, il Ministero dell'Interno assieme al Comune di Roma Capitale ha previsto, all'interno del sistema "SAI – Sistema accoglienza e integrazione", un progetto di integrazione per persone LGBTQIA+ migranti richiedenti asilo e rifugiate.

2.5 Accesso al lavoro e alla formazione.

L'ambito del lavoro e della formazione replica purtroppo le dinamiche già indicate, rivelando. La mancanza di valido titolo di soggiorno rende impossibile trovare un lavoro "regolare" e costringe a ricadere in dinamiche di "lavoro nero" ad alto sfruttamento. Inoltre, anche qualora vi sia valido titolo di soggiorno, l'accesso al lavoro risulta difficile per le discriminazioni nei confronti delle persone transgender unite alla mancanza di formazione qualificata ma solamente elementare di queste ultime. Allo stesso modo, la loro partecipazione a corsi di formazione è ostacolata dalle condizioni legali e discriminatorie indicate.

2.6 Percorsi di affermazione di genere.

Molt* degli utenti seguiti provengono da paesi in cui la transizione di genere e la conseguente rettifica anagrafica non è economicamente accessibile o non è ammessa dall'ordinamento o dalle prassi amministrative locali. Soprattutto gli alti costi previsti per la transizione hanno condotto diverse utenti (soprattutto donne trans* colombiane o brasiliane) ad effettuare terapie ormonali e/o iniezioni di silicone in modo autonomo o auto-somministrate reperite tramite una rete di contatti informali, con alti rischi per la loro salute. O ancora, prendendo ad esempio la condizione di un utente uomo transgender proveniente dal Perù, egli ha raccontato che nel paese d'origine non è previsto il cambio di "sesso" sui documenti anagrafici e, pertanto, le persone trans* che desiderano cambiare nome si ritrovano in una sorta di "zona grigia" in cui possono rettificare liberamente il nome ma non il genere. Nel corso del lavoro nel progetto, è avvenuta la presa in carico degli e delle utenti anche per ciò che concerne il percorso di transizione di genere in Italia. Molt* utenti*, con il codice STP (Straniero Temporaneamente Presente, per le persone sprovviste di valido titolo di soggiorno) e con la Tessera Sanitaria di iscrizione al Servizio sanitario nazionale (SSN) hanno potuto iniziare o continuare il percorso di transizione presso il SSN che prevede, grazie alla Determina Aifa (Agenzia Italiana del Farmaco) del 23 settembre 2020, che le cure per

la transizione siano completamente a carico dello stato italiano al pari di tutte le cure essenziali.

2.7 Pratiche antidiscriminatorie e lavoro di rete.

Per arginare lo stigma e provare a offrire alle utenti progetti di integrazione utili, Libellula Italia APS si è impegnata negli anni a organizzare momenti ed eventi pubblici di sensibilizzazione e organizzare percorsi di formazione che hanno avuto come obiettivo l'orientamento al lavoro delle soggettività coinvolte. Inoltre, assieme ai percorsi di formazione, i progetti hanno assegnato borse di studio volte all'apprendimento professionale "pratico". Con questo obiettivo è nato un progetto nel 2021, "Hair Has No Gender", di P&G – Procter & Gamble assieme a Libellula, che ha messo a disposizione di 20 persone transgender (sia italiane che migranti) borse di studio per frequentare corsi di hairdressing ed onicotecnica. Ancora, sempre Libellula ha dato avvio al progetto "Liber@ di fare impresa" che, insieme a CORA Roma, Cirses ed Imprenditiv@mente, ha offerto gratuitamente corsi certificati di orientamento all'autoimprenditorialità a 20 persone trans* provenienti da tutta Italia.

Nel corso del progetto ivi descritto, assieme al lavoro svolto dalle operatrici, la Clinica Legale, Libellula e Diritti di Frontiera hanno organizzato insieme un evento di apertura del progetto (aprile 2022) e hanno partecipato assieme al Transgender Day of Remembrance del 20 novembre 2022, allo scopo di sensibilizzare alle condizioni delle persone migranti LGBTQIA+, soprattutto i e le migranti transgender.

La più importante risorsa del progetto è stata l'assiduo lavoro di "rete" con i servizi cittadini che si occupano di persone LGBTQIA+ migranti o che si occupano specificatamente di persone transgender e che, nella parte seguente del Report si prova a mappare presentando un elenco delle strutture con cui il progetto ha stretto le più importanti collaborazioni. Il lavoro di "rete" ha permesso di soddisfare le variegate richieste delle persone coinvolte nel progetto e ha fatto emergere le condizioni di grande marginalità, qui in parte descritte, in cui vivono le persone LGBTQIA+ migranti, specialmente le persone transgender. Pertanto, come considerazioni finali del progetto, si augura un maggiore impegno di tutte le istituzioni per permettere il migliore esercizio dei diritti delle persone coinvolte e la creazione di percorsi di integrazione che tengano in conto delle esigenze e i desideri delle persone migranti.



3. **Mappatura delle collaborazioni con servizi gratuiti per migranti LGBTQIA+ nel Comune di Roma.**

Circolo di Cultura Omosessuale "Mario Mieli"

Indirizzo: Via Efeso 2a, Roma (RM)

Orari: 11.00-18.00 dal lunedì al venerdì

Contatti: +39 06 5413985, info@mariomieli.org

Servizi: integrazione e socializzazione delle persone migranti LGBTQ

Web: www.mariomieli.net

Progetto Welcome4Rainbow ("CCO Mario Mieli")

Indirizzo: Via Efeso 2°, Roma (RM)

Orari: Lunedì-Venerdì dalle 9:30 alle 19:30; Sabato dalle 9:30 alle 15:30

Contatti: aiuto@mariomieli.org, 800110611 (numero verde)

Servizi: consulenza psicologica, legale, orientamento e supporto al lavoro ed assistenza sociale/abitativa, salute e benessere.

Web: www.welcome4rainbow.org

6 come sei - Dipartimento di Psicologia dei Processi di Sviluppo e Socializzazione della Facoltà di Medicina e Psicologia della Sapienza Università di Roma

Indirizzo: Via dei Marsi 78, Roma (RM)

Contatti: seicomesei@uniroma1.it

Servizi: supporto psicologico alle persone LGBTQIA+ su appuntamento (primo colloquio gratuito e per i successivi è previsto un apposito ticket, consultare il link di sotto)

Web: <https://web.uniroma1.it/dip38/orientamenti-sessuali-e-identit%C3%A0-di-genere>

GayCenter

Indirizzo: Via Nicola Zabaglia 14, Roma (RM)

Orari: 16.00-20.00 dal lunedì al sabato

Contatti: +39 06 64501102, 800 713 713 (Gay Help Line), info@gaycenter.it

Servizi: - ascolto, assistenza legale, psicologica, mediazione interculturale; supporto alla richiesta di protezione internazionale di persone migranti LGBT+; attività di socializzazione; testing hiv e sifilide anonimo e gratuito.

Web: www.gaycenter.it

Sportello intercultura per persone migranti LGBT+, una volta ogni due martedì dalle 17 alle 19.

Refuge LGBT – Casa Famiglia – Accoglienza e integrazione di persone LGBT (in età compresa dai 18 ai 26 anni).

A casa di Ornella – Struttura di Semi autonomia per persone trans* e non binarie (in età compresa tra i 18 e i 40 anni) gestita da Programma Integrale e Gay Center per Municipio VII.

Rete Lenford – Avvocatura per i diritti LGBTI+

Servizi: rete di avvocati* che si occupano di persone LGBTI+

Contatti: info@retelenford.it ; +39 035 003 46 59

Casa + Croce Rossa Italiana

Indirizzo: Via Bernardino Ramazzini 31, Roma (RM)

Contatti: 800 065510, 1520, info@cri.it

Servizi: accoglienza e integrazione di persone LGBTQ (in età compresa dai 18 ai 30 anni)

Web: www.cri.it/casapiu/

Casa Sabotino – Binario 95

Contatti: sabotino@europeconsulting.it , +39 06 83544857

Servizi: accoglienza e integrazione per donne cisgender e transgender

Web: www.binario95.it/casa-sabotino/

Binario 95 – accoglienza per persone senza fissa dimora

Indirizzo: Via Marsala 95, Roma (RM)

Orari: 9.00-17.00/20.00-8.00 tutti i giorni

Contatti: comunicazionesociale@binario95.it , +39 06 94809595

Servizi: accoglienza notturna e diurna di persone senza fissa dimora e percorsi di integrazione

Web: www.binario95.it/binario-95/

Help Center – Binario 95

Indirizzo: Via di porta S. Lorenzo 5, Roma (RM)

Orari: lun-ven 9.30-17.00 (il martedì apertura alle 12.00)

Contatti: helpcenter@binario95.it , +39 06 47826360

Servizi: Sportello di orientamento sociale (orientamento ai servizi, accoglienza, situazioni di emergenza, orientamento lavorativo, segretariato sociale, servizi legali, servizio caf e patronato, supporto alla richiesta della residenza virtuale, orientamento lavorativo, counseling psicologico, percorsi di integrazione)

Web: www.binario95.it/help-center/

Casa delle Donne Lucha Y Siesta

Indirizzo: Via Lucio Sestio 10, Roma (RM)

Contatti: nonseisola.lucha@gmail.com, +39 06 69604434 (III municipio), +39 06 69609213 (VII municipio), +39 366 6521451(V municipio), +39 06 57331522 (Università Roma Tre).

Servizi: Centro Antiviolenza

Web: www.luchaysiesta.org

Be Free Cooperativa Sociale

Indirizzo: Via Biferno 4, Roma (RM)

Contatti: + 39 06 64760799, 800 290 290 (numero verde antitratta)

Servizi: Centro antiviolenza e antitratta

Web: www.befreecooperativa.org/

Ora d’Aria APS

Indirizzo: via Merulana 272, Roma (RM)

Contatti: oradaria.pral@gmail.com , +39 389 001 1827, 800 290 290 (numero verde antitratta)

Servizi: antitratta e casa rifugio per persone vittime di tratta migranti LGBTQ+

Parsec Cooperativa Sociale ARL

Indirizzo: Viale Jonio 331, Roma (RM)

Contatti: info@cooperativaparsec.it , +39 06 86209991 - +39 3386766779

Servizi: Unità di contatto per persone sex workers e vittime di tratta e sfruttamento, accoglienza residenziale e inserimento socio-lavorativo di vittime di tratta.

Web: www.cooperativaparsec.it

Servizio Roxanne - Roma Capitale

Servizi offerti: consulenza, sostegno, accoglienza, regolarizzazione, formazione, inserimento lavorativo alle persone vittima di tutte le forme di tratta e sfruttamento (sessuale, lavorativa, accattonaggio, matrimoni forzati ecc.), inclusione e reinserimento sociale.

Il servizio Roxanne dal 1 aprile 2023 avrà un ampliamento e sarà così composto: Servizio Sociale dipartimentale per la presa in carico delle persone e per la progettazione, programmazione, e coordinamento dei seguenti servizi: Una "unità di contatto" (mobile) notturna e diurna, uno Sportello Diurno nel quale si organizzano le altre tre sedi di seguito elencate; due strutture di accoglienza (cosiddette "case di fuga"), due strutture di semi autonomia; Una casa per persone Trans*. Tutte le strutture accolgono persone che aderiscono al programma di integrazione e quindi di fuoriuscita dalla tratta e dallo sfruttamento; Un servizio per formazione e lavoro chiamato "Pro Hins" e progetti individuali di inclusione.

Indirizzo: Viale Manzoni 16, Roma (RM), Dipartimento Politiche Sociali.

Contatti: roxanne.dipsociale@comune.roma.it, Tel. + 39 06 67105304; + 39 06671070511; + 39 0667105217.

Indirizzo dello Sportello Diurno principale: Via Galilei 15, Roma (RM), + 39 06 77072404

Orari previsti dello Sportello di Via Galilei dal 1 Aprile 2023: Dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 15.00

Sportello di Orientamento "Un SupPorto Sicuro" - Fusolab

Indirizzo: Viale della Bella Villa 94, Roma (RM)

Orari: tutti i giovedì dalle 12.00 alle 19.00

Contatti: +39 3892921610; +39 3501397864 (Whatsapp);

Servizi: Supporto legale su permessi di soggiorno, tessera sanitaria, iscrizione residenza, identità SPID, ricerca di occupazione

Web: www.fusolab.net/progetti/supporto-sicuro

Casa dei diritti sociali OdV

Indirizzo: Via Giovanni Giolitti 225/227, Roma (Rm)

Orari: Lunedì-Mercoledì-Venerdì dalle h 10.00-13.00 e dalle 14:30-16.30; Martedì-Giovedì dalle h 14.00-18:30.

Contatti: tel. 06.4461162 cell. 3501397864 (solo Whatsapp)

Servizi: Sportello di orientamento socio-legale; orientamento ai diritti e ai servizi di base della persona (iscrizione al SSN, agenzia delle entrate e servizi municipali); assistenza legale e burocratica nelle fasi di richiesta e riconoscimento della protezione internazionale; orientamento ed assistenza alle procedure di richiesta di altri titoli di soggiorno; orientamento ed assistenza per l'iscrizione anagrafica fittizia; mediazione culturale.

PSYPLUS ETS

Indirizzo: Via Gaeta 19, 00185 Roma

Contatti: info@psyplus.org, numero verde 800 910489

Servizi: Il Centro Clinico di PsyPlus è costituito da un gruppo di psicolog* e psicoterapeut* che intendono facilitare l'accesso a percorsi di psicoterapia, consulenza e sostegno psicologico a persone e famiglie in difficoltà socio-economiche, proponendo una serie di servizi a prezzi agevolati, con l'obiettivo di sostenere il benessere psicologico di tutt*.

Web: www.psyplus.org

Associazione Agapanto

Indirizzo: Via Belisario 7, Roma (RM)

Contatti: assistenza.agapanto@gmail.com, anzianilgbt@libero.it , +39 3381120034 - +39 3463179821 (WhatsApp).

Servizi: Coabitazione sociale di anziane/i LGBT

Web: www.anzianilgbt.blogspot.com

Associazione Culturale Voci della Terra

Indirizzo: Via Glorioso 3, Roma (RM)

Contatti: vocidellaterra@gmail.com, gabriella.melli@gmail.com, +39 3894363739 (Gabriella Melli).

Servizi: Mediazione culturale e corsi di italiano

Mama Termini

Indirizzo: Via Giovanni Giolitti, Stazione Termini, Roma (RM), lato fermata del tram

Contatti: mamatermini@gmail.com

Servizi: supporto, orientamento ai servizi e pasti

Live Your Rainbow, LYR – Consultorio LGBT+ APS

Contatti: + 39 371 3046898, info@liveyourrainbow.it

Servizi: valutazione, consulenza e supporto psicologico alla comunità LGBTQI+ (solo il primo colloquio è gratuito)

Web: www.liveyourrainbow.it

CiancArìa

Contatti: ciancaria.woof@gmail.com , +39 3200675767

Servizi: percorsi di accoglienza e accoglienza emergenziale, percorsi di integrazione

Web: www.ciancariasolidale.blogspot.com

Libellula Italia APS

Indirizzo: Viale Giustiniano Imperatore 280/A

Contatti: infolibellula.roma@gmail.com , + 39 331 8380140

Servizi: assistenza e supporto sociale e legale su appuntamento per persone LGBTQIA+, soprattutto persone Trans* e Transgender*.

Web: www.libellulaitalia.com

Sportello Legal Clinic Roma Tre

Indirizzo: Università degli Studi Roma Tre, Via Ostiense 139, I piano, stanza 1.02

Orari: giovedì 16.30-19.00 (senza bisogno di appuntamento)

Contatti: diritti.frontiera@gmail.com , lawclinic@uniroma3.it

Servizi: consulenza e assistenza legale a persone migranti LGBTQIA+ per la domanda di protezione internazionale e ogni altra questione legale inerente a diverso tipo di titolo di soggiorno.

Web: www.difro.it , www.clinicalegale.giur.uniroma3.it

